

## Riflessioni sulla figura della c.d. “bancarotta riparata”: tra pericoli per i creditori ed effettività della reintegrazione. Nota a Cass., Sez. V Pen., 26 febbraio 2026, ud. 27 gennaio 2026, n. 7708

*Reflections on the figure of the so-called “repaired bankruptcy”: between dangers for creditors and effectiveness of reinstatement. Note to the Supreme Court, Criminal Section, 26 February 2026, ud. 27 January 2026, no. 7708*

di **Giulia Rizzo Minelli**

**Abstract [ITA]:** Il presente contributo passa in rassegna una recente sentenza della Corte di cassazione, che è significativa perché prende in disamina l’istituto della c.d. “bancarotta riparata”. Con l’occasione, vengono svolte più ampie considerazioni relativamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare ed alle più recenti proposte normative e giurisprudenziali in materia di reati fallimentari.

**Abstract [ENG]:** *This paper reviews a recent judgment of the Court of Cassation, which is significant because it examines the institution of the so-called “repaired bankruptcy”. On this occasion, broader considerations are made regarding the crime of fraudulent pre-bankruptcy asset bankruptcy and the most recent regulatory and jurisprudential proposals on bankruptcy crimes.*

**Parole chiave:** reati fallimentari – bancarotta riparata

**Keywords:** *bankruptcy offenses – bankruptcy repaired*

**SOMMARIO:** 1. Premesse. – 2. I fatti *sub iudice*. – 3. *Ratio* e natura dell’istituto della “bancarotta riparata”. – 3.1. Il reato di bancarotta fraudolenta “prefallimentare”. – 3.2. La natura della sentenza dichiarativa di fallimento e la sua rilevanza rispetto alla figura della bancarotta riparata. – 3.3. La bancarotta fraudolenta patrimoniale quale reato di pericolo concreto. – 3.4. La casistica giurisprudenziale in ordine alla sussistenza del pericolo nei reati di bancarotta patrimoniale. – 4. La proposta della Commissione “Bricchetti”: verso una sistematizzazione legislativa delle ipotesi riparatorie. – 5. Le motivazioni della sentenza. – 6. Considerazioni conclusive.

### 1. Premesse.

La sentenza del 26 febbraio 2026, n. 7708 della V Sezione penale della Corte di cassazione offre l’occasione per riflettere su un tema che attraversa la giurisprudenza e la dottrina penalistica fallimentare e che riguarda la configurabilità della c.d. “bancarotta riparata” e, più in generale, il rapporto tra condotte distrattive e la successiva reintegrazione del patrimonio, nonché sulla soglia dell’offensività nei reati di bancarotta.

La pronuncia in commento, peraltro, assume rilievo anche perché, oltre ad aver ribadito – con accenti di particolare rigore – i presupposti necessari affinché l’attività restitutoria possa elidere l’offesa tipica del reato, ha anche affrontato, seppur in via incidentale, il tema della responsabilità del professionista *extraneus* che, pur non rivestendo alcuna carica sociale, contribuisca in modo significativo alla realizzazione delle condotte distrattive poste in essere dagli amministratori.

Pur non essendo stata investita da uno specifico motivo di ricorso sulla responsabilità concorsuale del professionista nel reato commesso dall’imprenditore fallito, in effetti, in via di *obiter dictum*, la Corte di cassazione ha rilevato che, laddove l’apporto del soggetto estraneo rispetto alla realtà di

impresa assuma una dimensione operativa e strutturale, può rispondere a titolo di concorso nel reato proprio dell'amministratore.

Si tratta di un'affermazione che si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma che, nel caso di specie, assume particolare significato alla luce della complessità delle operazioni contestate.

Per comprendere appieno la portata di questa decisione, è necessario ripercorrere la vicenda processuale e il quadro teorico entro cui si colloca l'istituto della bancarotta riparata.

## **2. I fatti *sub iudice*.**

La vicenda trae origine dal fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarato dal Tribunale di Forlì. A seguito della dichiarazione di fallimento, l'avvocato incaricato di prestare consulenza e assistenza professionale alla società era stato tratto a giudizio, a titolo di concorso con l'amministratore della società, per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui agli artt. 110 c.p., 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, l.f., nonché – sempre a titolo di concorso – con riferimento al reato tributario di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000.

Secondo l'impostazione accusatoria, il professionista avrebbe, infatti, concorso nel reato dell'amministratore giacché, nella gestione di alcune operazioni societarie, non si sarebbe limitato a fornire un parere legale o un supporto tecnico alla società, ma avrebbe ideato e strutturato un vero e proprio meccanismo di spoliazione del patrimonio sociale, suggerendo la costituzione di due società di diritto inglese, prive di effettiva autonomia, destinate a ricevere le poste attive della società italiana.

Il trasferimento dell'intero complesso aziendale – beni materiali e immateriali, contratti, crediti – alle due società di diritto estero sarebbe avvenuto senza alcuna adeguata contropartita economica e senza accollo dei debiti, con conseguente svuotamento delle garanzie patrimoniali per i creditori della società italiana.

Il giudice di primo grado aveva accolto integralmente la ricostruzione accusatoria, ritenendo provato il ruolo decisivo del professionista nella realizzazione delle condotte distrattive. La Corte d'appello, dichiarando estinto per prescrizione il reato tributario contestato al professionista, aveva confermato nel resto la decisione, sottolineando, peraltro, la natura «*causalmente rilevante e decisiva*» del contributo prestato dall'*extraneus* nelle operazioni spoliative.

Per il tramite del proprio difensore, il professionista aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui aveva affermato la sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Secondo la prospettazione difensiva, in particolare, nel caso di specie si sarebbe verificata un'ipotesi di bancarotta riparata, idonea a escludere la tipicità della condotta. I versamenti effettuati dalle società estere in favore dell'impresa successivamente sottoposta a procedura concorsuale avrebbero, infatti, integralmente neutralizzato gli effetti delle pregresse distrazioni, determinando la reintegrazione del patrimonio sociale in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento.

La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il ricorso, rilevando che non fosse stata affatto fornita la prova dell'integrale reintegrazione del patrimonio, che non fosse stata dimostrata l'esatta corrispondenza tra atti distrattivi e versamenti, nonché rilevando che fosse assente qualsiasi indicazione sulla provenienza esterna delle risorse oggetto delle presunte operazioni restitutorie/reintegrative.

Prima di procedere alla disamina della motivazione resa dalla Corte si rende opportuno, allora, approfondire i presupposti e i limiti dell'istituto della bancarotta riparata.

## **3. *Ratio* e natura dell'istituto della c.d. “bancarotta riparata”.**

La figura della bancarotta riparata rappresenta uno degli istituti più emblematici del tentativo della

giurisprudenza di modulare la risposta punitiva in funzione dell'effettiva offensività della condotta nei casi di bancarotta fraudolenta patrimoniale in epoca prefallimentare.

Si tratta, infatti, di un istituto di matrice giurisprudenziale, elaborato progressivamente nei propri tratti caratteristici per dare rilievo a quelle condotte restitutorie che, intervenendo prima della dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), risultano idonee a neutralizzare il pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori<sup>1</sup>.

L'idea sottesa è che, se il patrimonio dell'impresa viene integralmente reintegrato prima dell'apertura della procedura concorsuale, l'offesa tipica del reato non si è realmente verificata: il bene giuridico protetto – cioè la garanzia patrimoniale – non ha corso un pericolo concreto e, dunque, la condotta non merita sanzione penale<sup>2</sup>.

È evidente la matrice garantista dell'istituto, volto a rendere irrilevante qualsiasi *vulnus* alla funzione di garanzia del patrimonio, purché l'attività “di segno contrario”, che ne determina il riequilibrio, intervenga prima del momento in cui tale garanzia è destinata ad operare.

Questa impostazione, apparentemente lineare, si innesta, però, su un terreno teorico complesso, che coinvolge la struttura reato di bancarotta prefallimentare, il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento (ora di liquidazione giudiziale) ed il momento in cui deve essere valutato il pericolo per il bene giuridico protetto. Per comprendere appieno la portata dell'istituto è necessario, pertanto, soffermarsi su ciascuno di questi profili.

### 3.1. Il reato di bancarotta patrimoniale “prefallimentare”.

I casi di bancarotta prefallimentare si ravvisano allorché l'imprenditore, prima della dichiarazione di fallimento, compie atti volti a sottrarre, occultare o diminuire il patrimonio aziendale, allo scopo di danneggiare i creditori. Più in particolare, la bancarotta prefallimentare si articola principalmente nelle condotte di “distrazione”, “occultamento”, “dissimulazione”, “distruzione” e “dissipazione” (art. 216, comma 1, n. 1, l.f. – ora art. 322, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 14/2019, di seguito anche “CCII”) ovvero nella alternativa condotta di “distruzione”, “falsificazione” o “sottrazione” delle scritture contabili per non rendere ricostruibile la situazione patrimoniale (art. 216, comma 1, n.2 l.f. – ora art.322, comma 1, lett. b) CCII)<sup>3</sup>.

Ai sensi dell'art. 329 CCII (già art. 223 l.f.), i fatti di bancarotta patrimoniale possono essere commessi anche dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali saranno puniti con le pene in esso stabilite.

Sotto il profilo del bene giuridico protetto, al di là della tesi di coloro che, collocando l'oggettività giuridica della bancarotta patrimoniale in una sfera pubblicistica, ritengono che i reati di bancarotta

<sup>1</sup>In giurisprudenza, vd. Cass., Sez. V, 19 dicembre 2006, n. 3622; Cass., Sez. V, 3 febbraio 2011, n. 8402; Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 57759. In dottrina, *ex plurimis*, T. GUERINI, *La bancarotta “riparata”, presente e futuro del diritto penale (che fu) fallimentare*, in *Bilancio e Revisione*, 2021, 3, 48 ss.; A. D'AVIRRO, *La bancarotta fraudolenta patrimoniale e la nuova dimensione della “zona di rischio penale”*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2025, 7, 1011 ss.

<sup>2</sup>Cass., Sez. V, 21 settembre 2007, n. 39043; Cass., Sez. V, 24 marzo 2017, n. 17819; Cass., Sez. V, 2 dicembre 2020, n. 34290. In dottrina, per una attenta ricostruzione dei reati fallimentari cfr. R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *La bancarotta e gli altri reati fallimentari*, Milano, 2017, 54; M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, Torino, 2020, 249.

<sup>3</sup>C. PEDRAZZI, *Art. 216 l.f.*, in ID. – F. SGUBBI, *Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persona diversa dal fallito*, in *Commentario Scialoja- Branca, Legge fallimentare*, diretto da F. Galgano, Bologna – Roma, 1995, 4; G. COCCO, *Disciplina del fallimento e del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, Titolo VI, Disposizioni penali*, in F. PALAZZO – C.E. PALIERO (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 1142; A. FIORELLA – M. MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, Torino, 2012, 14; M. ZANCHETTI, *Diritto penale fallimentare*, in D. Pulitanò (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *Tutela penale del patrimonio*, Torino, 2013, 37; A. PERINI – D. DOWAN, *La bancarotta fraudolenta*, Padova, 2001, 13; S. CAVALLINI, *La bancarotta patrimoniale, tra legge fallimentare e codice dell'insolvenza*, Milano, 2019, 146; A. INGRASSIA, *Rischio d'impresa e rischio penale*, Torino, 2020, 30 ss.

verrebbero a ledere l'ordinato esercizio dell'attività commerciale e, quindi, l'economia pubblica o di coloro che individuano l'oggetto giuridico del reato nell'amministrazione della giustizia, essendo tutelato in via principale il corretto funzionamento delle procedure concorsuali, la dottrina prevalente individua l'oggetto della tutela della bancarotta patrimoniale nell'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie della società, rappresentate dal patrimonio della società fallita.

Le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale cadono sul patrimonio della società, la cui integrità il legislatore intende tutelare a beneficio dei creditori, in virtù del richiamo fatto dall'art. 2740 c.c., che stabilisce che «*il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*».

All'amministratore non è consentito disporre dei beni in modo da vanificare le garanzie patrimoniali della società su cui i creditori hanno diritto di contare, dato che «*la garanzia in parola è da intendersi non tanto come un attuale diritto del creditore sui beni del debitore, quanto una soggezione dei beni stessi al potere di aggressione da parte dei creditori insoddisfatti*»<sup>4</sup>. Se in base a quanto stabilisce l'art. 2740 c.c., il bene giuridico tutelato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è da ricercarsi, non già nella tutela dei creditori della società fallita, ma nel mantenimento dell'integrità del patrimonio della società, ne consegue che, come, peraltro, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, il bene giuridico tutelato dal reato di bancarotta fraudolenta si identifica nel patrimonio sociale, che deve essere garantito nella sua integrità contro eventuali atti di aggressione da parte degli amministratori o degli altri soggetti qualificati.

L'interesse offeso dal reato di bancarotta fraudolenta è, pertanto, un interesse patrimoniale, volto a salvaguardare la conservazione dell'integrità del patrimonio della società, che risulta funzionalmente destinato alla tutela delle garanzie dei creditori.

### **3.2. La natura della sentenza dichiarativa di fallimento e la sua rilevanza rispetto alla figura della bancarotta riparata.**

La *vexata quaestio* relativa alla natura della sentenza dichiarativa di fallimento ha rappresentato uno dei nodi più intricati della disciplina penal-fallimentare. La giurisprudenza tradizionale ha considerato siffatta sentenza quale elemento costitutivo del reato, ritenendo che la condotta distrattiva acquistasse rilevanza penale solo se seguita dall'apertura della procedura concorsuale. La sentenza delle Sezioni Unite nel c.d. caso "Santoro" ha, però, segnato un punto di svolta, aderendo alla tesi – da tempo sostenuta dalla dottrina maggioritaria – secondo cui la dichiarazione di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità estrinseca<sup>5</sup>.

Questa qualificazione comporta che, in primo luogo, il reato si considera "perfetto" e "consumato" già al momento della condotta distrattiva, ma la punibilità è subordinata al successivo verificarsi della condizione. In secondo luogo, il *tempus commissi delicti* coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento, con effetti sul decorso della prescrizione e sulla competenza territoriale.

Infine, la valutazione dell'offensività deve essere effettuata con riferimento alla situazione patrimoniale esistente al momento della dichiarazione di fallimento, e non con riferimento al momento in cui è stata posta in essere la condotta.

È proprio quest'ultimo profilo a costituire il presupposto logico della bancarotta riparata: se al momento della dichiarazione di fallimento il patrimonio risulta integralmente reintegrato, il pericolo per i creditori non sussiste e, dunque, il reato non è punibile.

<sup>4</sup> C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, in ID. – A. ALESSANDRI – L. FOFANI – G. SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa. Parte generale e reati fallimentari*, Bologna, 2003, 110.

<sup>5</sup> Cass., Sez. V, 8 febbraio 2017, n. 13910. In dottrina, ex multis, M. MASULLO, *La sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità: quando affermare non costa nulla*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2017, 3, 1151-1165; E. RECCIA, *Il mutato orientamento della Cassazione: la dichiarazione di fallimento è una condizione obiettiva di punibilità estrinseca*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 24 gennaio 2018.

### 3.3. La bancarotta fraudolenta patrimoniale quale reato di pericolo concreto.

Nella prospettiva della bancarotta patrimoniale – e, in particolare, nelle ipotesi di distrazione – riparare significa rendere atipiche e, di conseguenza, inoffensive, condotte che in assenza di operazioni di segno contrario avrebbero potuto essere ascritte alle ipotesi di distrazione, dissipazione, occultamento e distruzione<sup>6</sup>.

In questa logica, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare come «*l'affermazione che l'offesa incriminata con la previsione della bancarotta fraudolenta per distrazione e realizzata mediante la messa in pericolo delle ragioni dei creditori e che il pregiudizio arrecato alla massa è in re ipsa nella produzione di un ammanco, va corretta e integrata dal rilievo che ciò è vero con riferimento alla situazione di ammanchi che non sono stati reintegrati, o come si suol dire ripianati, né apparivano ragionevolmente ripianabili, prima del fallimento e che costituiscono distrazioni proprio perché obiettivamente e soggettivamente idonei a produrre danno ai creditori del fallimento*»<sup>7</sup>.

Tale reato è considerato un delitto di pericolo concreto<sup>8</sup>, nel quale il giudice deve verificare, attraverso una prognosi postuma, se la condotta distrattiva fosse idonea a porre in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori.

In questa prospettiva, il reato di bancarotta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, nel senso che l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione agli interessi della massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare. Se, di regola, la configurabilità di uno stretto rapporto cronologico tra l'atto dispositivo che diminuisce la garanzia dei creditori della futura procedura concorsuale e gli evidenti segnali o indicatori di quest'ultima (crisi di impresa, insolvenza o dissesto) rende particolarmente agevole la ricostruzione della fattispecie normativa, tuttavia, il problema ermeneutico può nascere quando quel rapporto cronologico manchi e, così, l'atto di cui si assume la natura conforme alla tipologia descritta dall'art. 216 l.f. (ora art. 322 CCII) non possa correlarsi oggettivamente e soggettivamente in modo intuitivo ed evidente alla fase di crisi o insolvenza dell'impresa<sup>9</sup>.

A questo proposito, non può, tuttavia, essere ignorato che, lontano dalla fase di crisi o di insolvenza, in specie quando l'impresa o la società sono *in bonis*, l'imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni delle destinazioni che non necessariamente collidono ed anzi, possono coesistere, col principio di responsabilità di cui all'art. 2740 c.c., essendo egli semmai tenuto alla conservazione del valore del patrimonio nel suo complesso. Egli è, anzi, abilitato a sostenere spese personali o per la famiglia la cui entità non deve essere neppure assiomaticamente minima se la condizione economica glielo consente; non è perseguibile neppure a titolo di bancarotta semplice se, ancora quanto le sue condizioni sono favorevoli, impiega una parte contenuta del suo patrimonio in operazioni imprudenti; né il singolo suo creditore potrebbe attivare mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale se non ricorresse, quale effetto del suo comportamento quale debitore, una lesione al patrimonio capace di mettere in dubbio la realizzazione coattiva del credito.

In proposito, pertanto, va dato merito alla dottrina, ed in particolar modo a Cesare Pedrazzi, di aver avvertito l'esigenza di riconoscere al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale una "effettiva attitudine lesiva"<sup>10</sup>, dato che i termini distrazione e dissipazione sono impregnati di una connotazione negativa che solo una tangibile incidenza sui beni tutelati può riempire di contenuto, sicché la pericolosità tipica dei fatti di bancarotta patrimoniale appare concettualmente correlata ad una situazione di dissesto.

<sup>6</sup> M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2015, 2, 236.

<sup>7</sup> Cass., Sez. V, 7 aprile 2017, n. 17819.

<sup>8</sup> R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *La bancarotta e gli altri reati fallimentari*, Milano, 2017, 54.

<sup>9</sup> P. CHIARAVIGLIO, *Danno e pericolo nella bancarotta c.d. 'riparata'*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 29 maggio 2015.

<sup>10</sup> C. PEDRAZZI, *Reati fallimentari*, op. cit.

La natura di pericolo concreto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale<sup>11</sup>, che nasce dalla necessità di agganciare le condotte punibili alla sicura offesa del bene protetto, non può, così, essere messa in discussione, trovando conferma nell'istituto della bancarotta riparata, quando l'imprenditore realizzi prima della dichiarazione di fallimento, comportamenti di segno contrario a quelli potenzialmente illeciti originariamente posti in essere, reintegrando il patrimonio leso da atti distrattivi.

Ciò non significa confondere l'esposizione a pericolo (sufficiente per la integrazione del reato) con il "danno" alla massa dei creditori (requisito non richiesto dalla norma come essenziale).

Il punto è che reputare sufficiente la constatazione in sé dell'atto distrattivo equivarrebbe ad aderire ad una ricostruzione della fattispecie in termini di "pericolo presunto" e, cioè, come ipotesi criminosa che si affida ad una catena di presunzioni proprio sulla rimproverabilità della esposizione a pericolo del patrimonio.

In altri termini, il pericolo previsto dalla bancarotta prefallimentare non può che essere corredo dalla idoneità dell'atto di depauperamento a creare un *vulnus* alla integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di una procedura concorsuale con una analisi che deve riguardare in primo luogo l'elemento oggettivo, per investire poi l'elemento soggettivo, e che, certamente, deve poggiare su criteri *ex ante*, in relazione alle caratteristiche dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società, laddove l'antioriorità di regola è tale relativamente al momento della azione tipica, senza però che sia esclusa dalla valutazione la permanenza o meno della situazione fino all'epoca che precede l'atto di apertura della procedura e senza, comunque, che possano acquisire rilevanza, nella prospettiva che qui interessa, fattori non imputabili come un tracollo economico.

In conclusione, si deve ritenere fortemente indiziante l'aver agito nella cd. "zona di rischio penale", che è quella che si suole individuare come prossimità dello stato di insolvenza, quando l'apprezzamento di uno stato di crisi, normalmente conosciuto dall'imprenditore, è destinato ad orientare la lettura di ogni sua iniziativa di distacco dei beni nel senso della idoneità a creare un pericolo per l'interesse dei creditori sociali<sup>12</sup>.

Quanto detto non esclude, tuttavia, che il reato possa essere integrato da comportamenti antecedenti a tale fase, a condizione che questi presentino caratteristiche obiettive che, di regola, non richiedono particolari e ulteriori accertamenti per provare la esposizione a pericolo del patrimonio e che risultino e permangano congruenti rispetto all'evento giuridico (esposizione a pericolo degli interessi della massa) che poi si addebita all'agente<sup>13</sup>.

L'istituto della bancarotta riparata rappresenta, così, il riflesso diretto della bancarotta patrimoniale, quale reato di pericolo concreto cui vengono sottratte al paradigma di tipicità del fatto quelle condotte con cui l'agente abbia annullato per intero la portata lesiva dell'atto da lui compiuto: quando alla distrazione del bene e quindi al pregiudizio patrimoniale sia seguita la reintegrazione del patrimonio.

### **3.4. La casistica giurisprudenziale in ordine alla sussistenza del pericolo nei reati di bancarotta patrimoniale.**

Il punto più delicato – e, al tempo stesso, rivelatore delle tensioni interne all'istituto della bancarotta riparata – riguarda l'individuazione del momento in cui il giudice deve valutare la sussistenza del pericolo per il bene giuridico protetto e, di conseguenza, anche l'individuazione, con riferimento all'istituto che ci occupa, del termine ultimo per "riparare".

<sup>11</sup> E. BOZHEKU, *La Corte di Cassazione sul pericolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale: un'altra rondine in attesa di primavera*, in *Parola alla Difesa*, 2017, 4, 387 ss.; ID., *Riflessioni in ordine alle tematiche del pericolo e del dolo nella struttura del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione*, in *Cass. Pen.*, 2014, 7-8, 2641 ss.; A. ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in ID. – S. SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, vol. IV, Torino, 2019, 63.

<sup>12</sup> P. NUVOLONE, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Milano, 1955, 22 ss.

<sup>13</sup> Cass., Sez. V, 2 dicembre 2020, n. 34290.

La Corte di cassazione, nel consolidare l'istituto, ha adottato un criterio che potrebbe essere definito "cristallizzante": il pericolo deve essere valutato al momento della dichiarazione di fallimento, e non al momento della condotta distrattiva. La ragione di questa scelta risiede nella qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come condizione obiettiva di punibilità: è in quel momento che l'ordinamento "accerta" l'insolvenza e che, di conseguenza, si cristallizza la situazione patrimoniale dell'impresa. Da ciò deriva che il giudizio di offensività non può che essere ancorato a tale momento, poiché è solo allora che si verifica la condizione che rende punibile la condotta<sup>14</sup>.

Questa impostazione produce effetti molto significativi. Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il patrimonio dell'impresa risulta ancora depauperato, la lesione del bene giuridico è attuale ed il reato è integrato. Se, invece, il patrimonio è stato integralmente reintegrato prima di tale momento, il pericolo non si è mai concretizzato e la condotta, pur astrattamente tipica, non è punibile.

È proprio in questo spazio che si colloca la bancarotta riparata: una sorta di "zona franca" in cui la condotta distrattiva perde rilevanza penale perché neutralizzata da un'attività restitutoria tempestiva ed effettiva.

Tuttavia, questa soluzione non è esente da criticità. Valutare il pericolo **ex post**, ossia al momento della dichiarazione di fallimento, significa di fatto spostare la soglia dell'offensività dal piano della mera idoneità lesiva al piano della verifica dell'effettiva reintegrazione o meno del patrimonio. In altri termini, il reato di pericolo concreto rischia di trasformarsi in un reato di danno: ciò che rileva non è più la potenzialità lesiva della condotta, ma l'esito finale della vicenda patrimoniale dell'impresa.

Questa torsione concettuale è evidente. Il giudizio di pericolo, che dovrebbe essere formulato *ex ante*, sulla base delle circostanze esistenti al momento della condotta, viene invece traslato *ex post*, al momento in cui l'epilogo della crisi si è già manifestato.

La Cassazione, nel tentativo di dare spazio alle condotte restitutorie, finisce così per adottare un criterio valutativo che, pur essendo favorevole al reo, rischia di alterare la struttura del reato e di creare tensioni con il principio di offensività.

La questione si complica ulteriormente se solo si considera che, in molti casi, tra la condotta distrattiva e la dichiarazione di fallimento intercorre un lasso di tempo significativo, durante il quale la situazione patrimoniale dell'impresa può evolvere per ragioni del tutto estranee alla condotta dell'agente<sup>15</sup>. In queste ipotesi, attribuire rilevanza esclusiva alla situazione patrimoniale esistente al momento della dichiarazione di fallimento significa, in un certo senso, "sganciare" la valutazione dell'offensività dalla condotta tipica, attribuendo al fallimento un ruolo quasi "costitutivo" della lesione.

Non sorprende, dunque, che parte della dottrina abbia espresso perplessità su questa impostazione, sottolineando come essa rischi di introdurre una forma di responsabilità penale eccessivamente dipendente da fattori esterni e successivi alla condotta. Altri autori, invece, vedono in questa soluzione un necessario correttivo garantista, capace di evitare che condotte prive di effettiva offensività siano comunque punite.

In ogni caso, è evidente che il momento della valutazione del pericolo rappresenta il fulcro dell'intero istituto: è da questa scelta che dipende la possibilità stessa di riconoscere rilevanza alle condotte restitutorie e, dunque, di configurare la bancarotta riparata come causa di non punibilità.

Poiché la riparazione opera come elemento di sterilizzazione del pericolo di lesione degli interessi dei creditori, rendendo ontologicamente lecite condotte che si colorano di disvalore nel momento in cui tale interesse viene effettivamente esposto a pericolo, è del tutto evidente che l'attività di segno contrario, che annulli la sottrazione di risorse precedentemente operata da una società *in bonis* intervenga prima della dichiarazione di fallimento, evitando che il pericolo per la garanzia dei

<sup>14</sup> Vd., *ex plurimis*, Cass., Sez. V, 14 gennaio 2010, n. 11899.

<sup>15</sup> Cass., Sez. V, 29 luglio 2020, n. 23067.

creditori acquisisca effettiva concretezza.

Stabilito che la dichiarazione di fallimento costituisce logicamente l'ultimo momento utile per riparare una bancarotta patrimoniale, occorre soffermarsi sui requisiti che la giurisprudenza ha progressivamente individuato per riconoscere efficacia alle condotte restitutorie.

La Corte di cassazione, nel corso degli anni, ha delineato un quadro piuttosto rigoroso, volto a evitare che la bancarotta riparata si trasformi in un facile espediente per sottrarsi alla responsabilità penale. L'istituto, infatti, non può essere inteso come una sorta di "sanatoria" generalizzata delle condotte distrattive, ma deve essere inteso un meccanismo eccezionale, applicabile solo quando la reintegrazione del patrimonio sia **integrale, effettiva e tempestiva**.

Il primo requisito perché possa ricorsi all'istituto in esame coincide con l'**integrale reintegrazione del patrimonio**.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che non siano sufficienti restituzioni parziali o versamenti che, pur migliorando la situazione patrimoniale dell'impresa, non eliminino completamente il pregiudizio arrecato ai creditori. La *ratio* è evidente: solo una reintegrazione totale consente di affermare che il pericolo per la garanzia patrimoniale non si è mai concretizzato; restituzioni parziali, per quanto significative, lasciano comunque residuare un margine di rischio per i creditori e, dunque, non possono elidere l'offensività della condotta<sup>16</sup>.

Il secondo requisito è quello dell'**esatta corrispondenza** tra gli atti distrattivi e i versamenti effettuati. La giurisprudenza di legittimità, in particolare, richiede che vi sia una relazione puntuale e verificabile tra ciò che è stato sottratto e ciò che è stato restituito: non basta che l'impresa riceva somme di denaro o beni di valore equivalente, ma occorre che le risorse siano destinate a colmare esattamente il vuoto patrimoniale creato dalla precedente condotta illecita. Questo requisito risponde all'esigenza di evitare che operazioni apparentemente riparatorie nascondano, in realtà, manovre elusive o compensazioni improprie, prive di effettiva capacità reintegratoria<sup>17</sup>.

Il terzo requisito riguarda la **provenienza esterna** delle risorse utilizzate per la reintegrazione. La giurisprudenza, a questo proposito, tende ad escludere che possano essere considerate riparatorie le operazioni che si risolvono in mere partite di giro interne alla società o che utilizzano risorse già appartenenti al patrimonio sociale. La restituzione deve comportare un effettivo afflusso di ricchezza nuova, idonea a ricostituire la garanzia patrimoniale dei creditori. In caso contrario, la reintegrazione sarebbe solo apparente e non eliminerebbe il pericolo per il bene giuridico<sup>18</sup>.

Infine, la reintegrazione deve essere **tempestiva, dovendo, cioè**, intervenire prima della dichiarazione di fallimento. Questo requisito è coerente con la logica dell'istituto: se il patrimonio è reintegrato prima che si cristallizzi lo stato di insolvenza, il pericolo non si è mai concretizzato; se la restituzione interviene dopo, essa potrà eventualmente rilevare come circostanza attenuante, ma non potrà escludere la tipicità del reato.

In questo contesto, pertanto, l'istituto della bancarotta riparata, pur essendo animato da una logica garantista, orientata ad escludere che condotte prive di effettiva offensività siano punite, presenta non poche criticità sistematiche.

La principale criticità riguarda la tensione tra la struttura del reato di pericolo e la valutazione *ex post* dell'offensività. Come si è detto, la scelta della Cassazione di valutare il pericolo al momento della dichiarazione di fallimento comporta una torsione concettuale che rischia di trasformare il reato di pericolo concreto in un reato di danno. La soglia dell'offensività, infatti, non è più rappresentata dalla mera idoneità lesiva della condotta, ma dall'effettiva reintegrazione o meno del patrimonio al momento della dichiarazione di fallimento.

Questa impostazione, pur essendo favorevole nella prospettiva dell'autore del reato, solleva interrogativi sulla coerenza sistematica del reato di bancarotta prefallimentare. Se il pericolo deve

<sup>16</sup> Cass., Sez. V, 22 ottobre 2014, n. 6408.

<sup>17</sup> Cass., Sez. V, 16 dicembre 2022, n. 2502.

<sup>18</sup> Cass., Sez. V, 20 giugno 2025, n. 23210.

essere valutato *ex post*, sulla base della situazione patrimoniale esistente al momento della dichiarazione di fallimento, si rischia di attribuire alla condotta un disvalore variabile in funzione di eventi successivi e, talvolta, del tutto estranei alla volontà dell'agente. In altre parole, la responsabilità penale rischia di dipendere da fattori contingenti, come l'evoluzione della crisi d'impresa o l'intervento di terzi, piuttosto che dalla condotta tipica.

Un'ulteriore criticità riguarda il rischio di comportamenti opportunistici: non può escludersi, in particolare, che la promessa di impunità induca a porre in essere condotte distrattive confidando nella possibilità di "ripararle" successivamente, soprattutto in un contesto in cui la cifra oscura dei reati economici è elevata e la probabilità di accertamento non è sempre tale.

Infine, l'istituto presenta criticità anche sul piano della teoria generale del reato. La bancarotta riparata, infatti, si colloca in una zona di confine tra tipicità, antiggiuridicità e punibilità, sollevando interrogativi sulla natura della condizione obiettiva di punibilità e sul rapporto tra condotta, evento e pericolo.

A fronte di queste citate criticità, non si nasconde che sarebbe forse stato opportuno che, all'interno del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, introdotto con il d.lgs. n. 14/2019 ed in vigore dal 15 luglio 2022, venisse fatto riferimento all'istituto della bancarotta riparata. La mancanza di specifiche indicazioni sul punto, com'è stato osservato, rappresenta forse l'ennesima occasione mancata del Codice della crisi e dell'insolvenza, in particolare se si considera che il legislatore del 2019 è intervenuto proprio sulla disciplina della punibilità dei reati fallimentari, introducendo un'autonoma causa di non punibilità che, secondo parte della dottrina, sarebbe destinata a incidere sugli attuali approdi ermeneutici in tema di "riparazione"<sup>19</sup>.

#### **4. La proposta della Commissione "Bricchetti": verso una sistematizzazione legislativa delle ipotesi riparatorie.**

Per quanto attiene alle condotte riparatorie, l'art. 25, comma 4, CCII, prevede che, nei reati di cui agli artt. 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lett. a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, non sia punibile l'autore quando il danno cagionato sia di speciale tenuità e questi abbia tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, sempre che da tali iniziative consegua l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, ovvero l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Si tratta di una causa di non punibilità speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 131-*bis* c.p., dalla quale si distingue non solo per l'ambito applicativo, ma anche per la struttura. Essa presuppone, infatti, una valutazione *ex post* dell'esistenza di un danno patrimoniale di "speciale tenuità", rimettendo al giudice un margine di discrezionalità particolarmente ampio, tanto nella qualificazione del danno quanto nella verifica della tempestività e dell'effettività dell'iniziativa assunta dal debitore.

Il tema delle condotte riparatorie, delle esimenti e delle attenuanti si inserisce, peraltro, in un quadro più ampio di riflessione sulla funzione del diritto penale dell'insolvenza e sul ruolo che esso deve assumere in un sistema orientato – sempre più esplicitamente – alla prevenzione della crisi e alla salvaguardia della continuità aziendale.

La Commissione per la revisione dei reati fallimentari, istituita nell'ottobre 2021 dall'allora Ministro della Giustizia Marta Cartabia, e presieduta dal magistrato Dott. Renato Bricchetti<sup>20</sup>,

<sup>19</sup> T. GUERINI, *La bancarotta riparata*, op. cit.

<sup>20</sup> Alla Commissione – istituita con decreto ministeriale del 13 ottobre 2021 – hanno partecipato anche il Dott. Raffaele Piccirillo, capo di Gabinetto, e la Dott.ssa Franca Mangano, capo dell'Ufficio legislativo ed è stata composta dal Prof. Enrico Basile, dal Dott. Corrado Ferriani, dal Dott. Alessandro Buccino Grimaldi, dal Prof. Massimo Donini, dal Prof.

incaricata di elaborare proposte di riforma organica della disciplina penal-fallimentare, ha affrontato questo specifico aspetto con un approccio sistematico, cercando di ricondurre a coerenza le molteplici ipotesi in cui il legislatore o la giurisprudenza hanno attribuito rilievo a comportamenti successivi alla commissione del fatto<sup>21</sup>.

L'idea di fondo è che la risposta punitiva ai reati di bancarotta debba essere modulata in funzione della tutela del ceto creditorio, che rappresenta il baricentro dell'intero sistema. In questa prospettiva, le condotte riparatorie non sono viste come meri atti di ravvedimento, ma come strumenti funzionali al ristoro delle pretese creditorie e, più in generale, alla ricostruzione dell'equilibrio patrimoniale dell'impresa.

Per evitare, però, il rischio di creare un sistema premiale indiscriminato rispetto alle restituzioni *post factum*, che potesse, cioè, indurre a porre in essere condotte distrattive, confidando nella possibilità di "rimediare" successivamente, soprattutto in un contesto caratterizzato da un'elevata cifra oscura dei reati economici, la Commissione, in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, ha proposto un modello finalizzato a valorizzare le condotte riparatorie solo quando esse siano effettivamente idonee a ricostituire la garanzia patrimoniale dei creditori e a prevenire l'aggravamento della crisi.

In questa prospettiva, l'esimente proposta dalla Commissione – destinata ad operare per i fatti previsti dagli artt. 322, 323 e 324 CCII – richiede che la condotta riparatoria sia integrale, tempestiva e concretamente idonea a eliminare il pregiudizio arrecato. L'attenzione non è rivolta alla mera volontà del soggetto, ma all'effettività del risultato: ciò che conta è che il patrimonio dell'impresa sia riportato a un livello tale da garantire la soddisfazione, almeno potenziale, delle pretese creditorie.

La proposta di riforma, così, si inserisce in un contesto più ampio, al fine di costituire un sistema penal-fallimentare coerente con la logica del Codice della crisi e dell'insolvenza, improntato alla prevenzione, alla gestione anticipata delle difficoltà e alla valorizzazione delle condotte virtuose.

In questo senso, il progetto poi elaborato dalla Commissione "Bricchetti" ha cercato di superare la frammentarietà delle soluzioni giurisprudenziali, offrendo una cornice normativa che consenta di distinguere con chiarezza tra condotte meramente opportunistiche e comportamenti realmente idonei a evitare o limitare il danno.

La prospettiva della Commissione rappresenta, quindi, un tentativo significativo di razionalizzare un settore tradizionalmente caratterizzato da soluzioni *case to case* e non sempre coerenti tra loro. L'introduzione di un'esimente espressa per le condotte riparatorie intende contribuire, infatti, a conferire maggiore certezza al sistema, evitando che la rilevanza delle restituzioni dipenda da interpretazioni giurisprudenziali mutevoli e, talvolta, difficilmente prevedibili.

## 5. Le motivazioni della sentenza.

Con riguardo alla sentenza in disamina, trattasi di provvedimento che ha escluso che, nel caso sottoposto all'attenzione, si potesse ravvisare una ipotesi di bancarotta riparata.

Nel dettaglio, infatti, i giudici di legittimità hanno rilevato che, nel caso di specie, non si sarebbe configurata una ipotesi di tal fatta, atteso che la restituzione dell'importo distratto, mediante operazioni puramente contabili tra società del medesimo gruppo, senza, cioè, reali iniezioni esterne di danaro, costituendo un "adempimento apparente", sarebbe risultato inidoneo a reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e ad annullare il pregiudizio per i creditori.

---

Fausto Giunta, dal Prof. Francesco Mucciarelli, dal Dott. Luigi Orsi, dal Dott. Vincenzo Picciotti, dal Dott. Luca Pistorelli, dal Dott. Marco Riva, dal Prof. Sergio Seminara, dal Prof. Gianluca Varraso, dal Prof. Paolo Veneziani e dalla Dott.ssa Maria Vessichelli.

<sup>21</sup> Vd. Relazione predisposta dalla Commissione Bricchetti, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia il 7 luglio 2022.

Facendo, così, applicazione dei principi espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità – secondo cui la figura della bancarotta riparata si deve rapportare con la natura di reato di pericolo concreto dell'illecito contestato, nel quale l'offesa tipica non coincide con il danno effettivo ai creditori, ma con l'esposizione della loro garanzia patrimoniale a un rischio reale e attuale, che deve permanere sino alla soglia della dichiarazione di fallimento<sup>22</sup> – la Corte ha rilevato che l'attività restitutoria eventualmente posta in essere dall'imprenditore o dall'amministratore assume rilevanza esimente solo laddove sia idonea a elidere integralmente il pericolo, mediante la ricostituzione effettiva e integrale del patrimonio dell'impresa anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, essendo richiesta *«un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento ed impedisca l'insorgenza di alcun effettivo pregiudizio per i creditori. È, pertanto, al permanere o meno di tale pregiudizio, costituente l'offesa tipica del delitto di bancarotta patrimoniale, che deve essere riferita la valutazione sulla sussistenza di un'azione restitutoria idonea a rimuovere gli effetti distrattivi della precedente condotta»*.

Ne consegue che la bancarotta riparata non può essere intesa in senso meramente formale o contabile, come semplice restituzione di somme corrispondenti a quelle oggetto di distrazione, ma presuppone una reintegrazione reale e sostanziale del patrimonio dell'impresa, tale da ripristinarne la funzione di garanzia generale per i creditori. Coerentemente con tale impostazione, la Corte ha, così, escluso che possano assumere rilievo restituzioni solo parziali, in quanto inidonee a elidere integralmente le conseguenze pregiudizievoli per la garanzia a favore della massa creditoria.

È, quindi, onere dell'amministratore, sul quale grava una posizione di garanzia, che si è reso responsabile di atti di distrazione, nonché di quanti altri abbiano concorso nel realizzarli, provare l'esatta corrispondenza e congruenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati.

Sulla scia di tali principi, la Corte di cassazione, con la sentenza in disamina, ha chiarito che la bancarotta riparata non è configurabile quando la restituzione del bene o della provvista si realizzi attraverso meccanismi solo apparentemente solutori, che non si traducano in un effettivo incremento patrimoniale per il soggetto leso; in particolare, si è statuito che *«non può parlarsi di reintegrazione idonea a escludere il reato allorquando la copertura di una posizione debitoria avvenga mediante risorse provenienti dal medesimo patrimonio già depauperato. In questa ipotesi, infatti, il patrimonio non risulta realmente ricostituito, rimanendo sostanzialmente privo delle risorse necessarie a garantire i creditori, configurandosi un adempimento meramente apparente. L'elemento decisivo per escludere la bancarotta riparata non risiede, dunque, nel fatto che il debito venga formalmente estinto da un soggetto diverso dal debitore originario, bensì nella circostanza che la provvista utilizzata per tale estinzione provenga dallo stesso soggetto originariamente obbligato, il cui patrimonio non subisce alcuna effettiva reintegrazione»*.

Operazioni quali quelle allegate dalla difesa dell'imputato – ha proseguito la Corte – specie quando inserite in una sequenza unitaria di atti funzionalmente collegati, non fanno venir meno l'elemento materiale del reato, potendo, anzi, costituire ulteriori indizi di fraudolenza, rivelando l'adozione di schemi negoziali strumentali diretti a mascherare il depauperamento reale del patrimonio<sup>23</sup>.

Da ciò discende che la valutazione dell'idoneità riparatoria di eventuali rientri non può essere condotta isolando singoli segmenti dell'operazione, ma deve essere compiuta secondo una visione complessiva e sistemica, soprattutto quando la bancarotta fraudolenta si presenti come reato unitario a condotta plurima: sicché rientri parziali, compensativi o meramente sostitutivi, pur intervenuti prima dello stato di insolvenza, restano irrilevanti qualora non siano in grado di ricostituire il patrimonio nella sua integrità complessiva, risultando inidonei a eliminare integralmente il pericolo per la massa dei creditori già innescato dagli atti distrattivi.

La sentenza offre, inoltre, un importante spunto in tema di responsabilità del professionista

<sup>22</sup> Cass., Sez. V, 17 febbraio 2020, n. 15406.

<sup>23</sup> In questo senso si era espressa anche Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 13382.

*extraneus*. Pur non essendo stata investita da uno specifico motivo di ricorso, la Corte lascia intendere che il professionista che fornisca un contributo non solo ideativo, ma anche operativo e strutturale, può rispondere a titolo di concorso nel reato proprio dell'amministratore. Si tratta di un'affermazione che conferma la tendenza della giurisprudenza a valorizzare il ruolo effettivo svolto dal professionista nella gestione dell'impresa, rifiutando una visione formalistica delle posizioni di garanzia.

## 6. Considerazioni conclusive.

La sentenza n. 7708/2026 della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione si inserisce in un percorso giurisprudenziale ormai consolidato, ma al tempo stesso ancora attraversato da tensioni teoriche e da nodi sistematici irrisolti. Il tema della bancarotta riparata, infatti, rappresenta uno dei terreni più complessi del diritto penale dell'insolvenza, poiché costringe l'interprete a confrontarsi con questioni che toccano la struttura stessa del reato, il principio di offensività e il ruolo della punibilità all'interno della fattispecie.

La Corte, nel caso di specie, ribadisce con fermezza i requisiti necessari affinché una condotta restitutoria possa assumere efficacia esimente: la reintegrazione deve essere integrale, deve presentare una corrispondenza puntuale con gli atti distrattivi e deve avvenire mediante risorse provenienti dall'esterno del patrimonio sociale. Si tratta di un approccio rigoroso, che mira, come detto, ad evitare che l'istituto si trasformi in un facile strumento di elusione della responsabilità penale. La bancarotta riparata, nella prospettiva della Corte, non è un premio al ravvedimento, ma un meccanismo eccezionale che opera solo quando il pericolo per la garanzia patrimoniale non si è mai realmente concretizzato<sup>24</sup>.

Al tempo stesso, la sentenza conferma l'orientamento secondo cui il giudizio di pericolosità per il bene protetto deve essere formulato **al momento della dichiarazione di fallimento**, poiché è allora che si cristallizza lo stato di insolvenza e che si verifica la condizione obiettiva di punibilità. Questa scelta, come si è visto, si mostra coerente sia con le esigenze di tutela del ceto creditorio sia con la struttura del sistema concorsuale; essa, però, solleva anche interrogativi sulla compatibilità di tale espressione di principio con la natura di reato di pericolo concreto attribuita alla bancarotta prefallimentare. La traslazione del giudizio di pericolo *ex post* rischia, infatti, di avvicinare la fattispecie a un vero e proprio reato di danno, spostando l'attenzione dall'idoneità lesiva della condotta al risultato finale della vicenda patrimoniale.

Onde evitare eccessivi spazi applicativi da parte della giurisprudenza, si auspica, dunque, un effettivo intervento legislativo che, sulla scorta di quanto prospettato dal progetto predisposto dalla c.d. "Commissione Bricchetti", possa effettivamente individuare i presupposti al ricorrere dei quali possa darsi atto dell'avvenuta "riparazione" del pregiudizio derivante dai "fatti di bancarotta". In questo quadro, infatti, l'idea di introdurre un'esimente espressa per le condotte riparatorie si muove nella direzione di una maggiore certezza del diritto e di una più chiara definizione dei presupposti di rilevanza delle restituzioni.

In conclusione, la sentenza n. 7708/2026 rappresenta un tassello importante nel percorso evolutivo dell'istituto della bancarotta riparata, confermando un approccio rigoroso, ma coerente, con la logica del sistema. Rimane, tuttavia, aperta la questione della sua collocazione sistematica e della necessità di un intervento legislativo che chiarisca in modo definitivo i presupposti e i limiti dell'istituto, evitando che la sua applicazione continui a dipendere da soluzioni pretoriamente costruite e non sempre pienamente armonizzate con la struttura del reato.

<sup>24</sup> Sul tema generale della riparazione, vd. anche M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 29 ottobre 2020; G. FIANDACA, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 28 novembre 2020.